

PARTE I

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 11 agosto 2008, n. 14.

Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2008-2010 della Regione Lazio.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

Articolo 1 - Disposizioni varie

Art. 1, comma 1 - Variazioni allo stato di previsione dell'entrata.

Art. 1, comma 2 - Variazioni allo stato di previsione della spesa.

Art. 1, comma 3 - Aggiornamento degli elenchi allegati al bilancio di previsione.

Art. 1, comma 4 - Contrazione dei mutui. Perenzione amministrativa.

Art. 1, commi da 5 a 9 - Disposizioni relative al trasferimento dei beni mobili ed immobili in comunione pro-indiviso delle aziende sanitarie.

Art. 1, comma 10 - Disposizioni relative al patrimonio di cui all'articolo 24 della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 "Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche. Istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere" e successive modifiche.

Art. 1, comma 11 - Abrogazione dell'articolo 24 della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 "Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche. Istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere".

Art. 1, comma 12 - Interventi a sostegno dell'attività di ricerca e didattica dei policlinici universitari.

Art. 1, commi 13 e 14 - Nuove disposizioni per lo sviluppo economico e sociale dei piccoli comuni. Abrogazione dell'articolo 18 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2, relativo ad iniziative per lo sviluppo economico e sociale dei piccoli comuni.

Art. 1, comma 15 - Sostituzione dell'articolo 86 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2, relativo a contributi finanziari per la

riqualificazione dei mercati al dettaglio su aree pubbliche e successive modifiche.

Art. 1, comma 16 - Finanziamento a favore del Consorzio per lo sviluppo industriale del Lazio meridionale.

Art. 1, comma 17 - Disposizioni per il potenziamento dei confidi del Lazio.

Art. 1, comma 18 - Istituzione del fondo per la prevenzione dei danni provocati dalla fauna selvatica nelle aree naturali protette regionali.

Art. 1, commi da 19 a 23 - Disposizioni sulle procedure di valutazione ambientale strategica e di valutazione di impatto ambientale. Modifica all'articolo 46 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6.

Art. 1, comma 24 - Potenziamento della linea ferroviaria ex concessa Roma-Civita Castellana-Viterbo

Art. 1, comma 25 - Interventi per la riqualificazione delle stazioni ferroviarie.

Art. 1, comma 26 - Contributi agli enti locali per la realizzazione dei parcheggi urbani.

Art. 1, comma 27 - Istituzione del fondo per la stabilizzazione dei lavoratori precari delle biblioteche comunali del Lazio e dei relativi consorzi.

Art. 1, commi da 28 a 30 - Disposizioni in materia di servizi sociali.

Art. 1, commi da 31 a 32 - Disposizioni relative al servizio residenziale per l'assistenza all'infanzia di Gaeta. Modifiche all'articolo 192 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche.

Art. 1, comma 33 - Modifica all'articolo 10 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, relativo ai contributi di solidarietà.

Art. 1, commi da 34 a 39 - Disposizioni in materia di infrastrutture e lavori pubblici. Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 27, all'articolo 4 della legge regionale 31 gennaio 2002, n. 5, all'articolo 6 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88 ed all'articolo 1 della legge regionale 22 novembre 1982, n. 51.

Art. 1, comma 40 - Finanziamento regionale delle "sezioni primavera".

Art. 1, comma 41 - Modifiche all'articolo 165 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, relativo al fondo rotativo per i servizi erogati in ambito universitario dalle istituzioni culturali.

Art. 1, comma 42 - Modifiche alla legge regionale 18 giugno 2008, n.7 (Nuove disposizioni in materia di diritto agli studi universitari).

Art. 1, comma 43 - Modifiche all'articolo 20 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 relativo a concessioni a canoni ricognitori di beni di proprietà regionale.

Art. 1, comma 44 - Modifica all'articolo 23 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette) e successive modifiche.

Art. 1, comma 45 - Indennizzo per l'abbattimento degli animali infetti.

Art. 1, comma 46 - Attuazione di regolamenti comunitari in materia di agricoltura.

Art. 1, comma 47 - Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27, relativo ad attrezzature e strumentazioni sanitarie ed informatiche e ad attività di ricerche.

Art. 1, comma 48 - Modifica all'articolo 31, comma 4, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26, relativo alla promozione regionale a fini turistici delle manifestazioni tradizionali.

Art. 1, comma 49 - Disposizioni relative alle IPAB.

- Art. 1, comma 50 - Designazione dei componenti di nomina regionale dell'organo di controllo contabile interno degli enti pubblici dipendenti, delle società e degli altri enti privati a partecipazione regionale.**
- Art. 1, commi da 51 a 53 - Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica.**
- Art. 1, comma 54 - Modifica alla legge regionale 1 settembre 1999, n. 16 (Istituzione di Laziosanità – Agenzia di sanità pubblica della Regione Lazio “ASP”).**
- Art. 1, commi da 55 a 58 - Promozione della costituzione di una società per il rilancio delle Terme di Viterbo.**
- Art. 1, commi 59 e 60 - Prestazioni odontoiatriche in favore di soggetti in età evolutiva o in particolari condizioni di vulnerabilità sociale e sanitaria.**
- Art. 1, comma 61 - Modifiche all'articolo 50 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, relativo a contributi ai comuni per l'attivazione di forme di partecipazione.**
- Art. 1, comma 62 - Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26, concernenti contributi agli enti locali per lo sviluppo socio-economico.**
- Art. 1, comma 63 - Intervento finanziario per la realizzazione di case-famiglia per minori.**
- Art. 1, comma 64 - Modifica all'articolo 12 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 (Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica).**
- Art. 1, commi da 65 a 72 - Interventi prioritari per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario.**
- Art. 1, commi da 73 a 76 - Disposizioni in materia del personale del servizio sanitario regionale.**
- Art. 1, commi da 77 a 78 - Modifiche alla legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali).**
- Art. 1, commi da 79 a 81 - Disposizioni in materia dei contratti dei direttori delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere.**
- Art. 1, comma 82 - Verifica della realizzazione da parte dei direttori generali degli interventi per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario.**
- Art. 1, commi da 83 a 84 - Accordi per l'erogazione delle prestazioni in conformità alle deliberazioni di attuazione della programmazione sanitaria regionale.**
- Art. 1, comma 85 - Disposizione per la salvaguardia dell'autonomia legislativa, regolamentare, amministrativa, finanziaria e di bilancio della Regione.**
- Art. 1, comma 86 - Sostituzione del comma 72 dell'articolo 1 della legge regionale 18 settembre 2006, n. 10, relativo alla commissione speciale per la raccolta di analisi e la predisposizione di proposte per la riforma del sistema sanitario.**
- Art. 1, comma 87 - Riduzione del canone di locazione delle unità immobiliari ad uso non abitativo di proprietà delle ATER.**
- Art. 1, comma 88 - Modifiche all'articolo 22 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 15, relativo ad interventi urgenti per la tutela dell'occupazione.**

Art. 1, comma 89 - Adempimenti per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi sanitari.

Art. 2 - Approvazione dei bilanci degli enti e delle agenzie regionali

Art. 3 - Disposizione in materia di opere pubbliche di cui ai fondi comunitari ed ai cofinanziamenti regionali.

Art. 4 - Entrata in vigore.

Art. 1
(Disposizioni varie)

1. Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 2008 e pluriennale 2008-2010 sono introdotte le variazioni di cui all'allegata tabella "A" – Entrata.

2. Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2008 e pluriennale 2008-2010 sono introdotte le variazioni di cui all'allegata tabella "B" – Spesa.

3. Gli elenchi allegati al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 si intendono aggiornati in conformità alle variazioni ed ai riferimenti recati dalla presente legge e dalle relative tabelle annesse.

4. L'autorizzazione contenuta nell'articolo 4, comma 1, lettera e), della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 27, relativo all'approvazione degli elenchi allegati allo stato previsionale della spesa è aumentata dell'importo pari a 308.130.573,09 euro, mentre è autorizzata la contrazione di un mutuo o di un prestito pari a 3.111.524.692,32 euro finalizzato alla copertura del saldo finanziario negativo connesso alla gestione degli esercizi pregressi, data la riduzione del disavanzo di 147.201.958,97 euro rispetto alla legge regionale 11 marzo 2008, n. 3 (Variazione al bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio 2008). La durata massima di ammortamento di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e) della l.r. 27/2007 è rideterminato in anni trenta. Attesa la disposizione contenuta nell'articolo 45 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione), è fatta salva la facoltà con la legge regionale di approvazione del bilancio 2009 o con il relativo assestamento di bilancio di rinnovare l'autorizzazione alla contrazione di uno o più mutui o prestiti obbligazionari per il finanziamento delle somme inutilizzate iscritte nell'elenco n. 5 allegato alla l.r. 27/2007, come modificato dalla presente legge. Sono confermate, per l'esercizio finanziario 2008, le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 3, 4, 5, 6 e 7 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 15, relativo alla contrazione di mutui e alla perenzione amministrativa.

5. Al fine di contribuire all'azzeramento del disavanzo sanitario regionale, di cui al piano di rientro approvato con deliberazione della Giunta regionale 6 marzo 2007, n. 149 (Presa d'atto dell'accordo Stato-Regione Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004, sottoscritto il 28 febbraio 2007. Approvazione del "Piano di Rientro"), tutti i beni mobili ed immobili destinati a fornire rendite patrimoniali nonché i beni culturali ed artistico-monumentali già trasferiti al patrimonio delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, di seguito denominate aziende sanitarie, ai sensi degli articoli 23 e 24 della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 (Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni. Istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere) e successive modifiche, sono trasferiti, per la successiva valorizzazione, salvaguardando le situazioni di disagio sociale, in proprietà alla Regione. Contestualmente alla proprietà delle aziende agricole, si intendono parimenti trasferiti in proprietà alla Regione i diritti all'aiuto maturati ed assegnati alle aziende

c) all'articolo 37, relativo ad interventi in materia di opere pubbliche per lo sviluppo locale e regionale:

- 1) al comma 1 dopo le parole: "dei comuni", sono inserite le seguenti: "e dei municipi";
- 2) al comma 4 dopo le parole: "enti locali" sono inserite le seguenti: " e municipi" e, in fine, dopo le parole: "da più enti" sono aggiunte le seguenti: "e municipi";
- 3) alla lettera b) del comma 5 dopo le parole: "enti locali" sono aggiunte le seguenti: "e municipi";
- 4) al comma 6 le parole: "30 giugno", sono sostituite dalle seguenti: "15 settembre".

63. Al fine di realizzare ed allestire case-famiglia per minori, è finalizzato l'importo di 1 milione di euro per l'esercizio finanziario 2008 nell'ambito dello stanziamento del capitolo H42503.

64. La lettera e) del comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 (Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica), e successive modifiche, è sostituita dalla seguente:

"e) rientro dei figli, purché in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia di edilizia residenziale pubblica per non incorrere nella decadenza."

65. Al fine di dare attuazione agli interventi prioritari posti a base della procedura di commissariamento ad acta per il piano di rientro dal disavanzo sanitario, sono posti in essere gli interventi di cui ai commi 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72.

→ 66. Ai fini del riassetto della rete ospedaliera e dell'attuazione degli interventi per la dismissione e la riconversione dei presidi:

- a) sino all'avvenuta adozione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, del piano di riassetto della rete ospedaliera e di assistenza specialistica ambulatoriale sono sospese le iniziative in corso per la realizzazione o l'apertura di nuove strutture sanitarie pubbliche ovvero per l'autorizzazione o l'accreditamento di nuove strutture sanitarie private, nonché gli atti aziendali adottati da aziende ed enti del servizio sanitario regionale non in conformità con il suddetto piano di riassetto;
- b) nell'ambito della più ampia riorganizzazione e razionalizzazione della rete ospedaliera pubblica e privata della città di Roma, la Giunta regionale adotta gli atti necessari alla cessazione, entro il 31 ottobre 2008, dell'attività sanitaria del presidio ospedaliero San Giacomo, nonché dell'attività ospedaliera del Nuovo Regina Margherita, destinando le relative risorse umane, strumentali e finanziarie al potenziamento delle strutture e dei servizi sanitari carenti; il personale in servizio presso i suddetti presidi, ad eccezione del personale impiegato in attività non ospedaliere presso il Nuovo Regina Margherita, è prioritariamente destinato a coprire il turnover del personale nell'azienda unità sanitaria locale di appartenenza, nelle altre aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere e negli altri enti ed istituti operanti nel Comune di Roma a cui si applica il CCNL del comparto sanità;
- c) a seguito del trasferimento presso l'ospedale San Camillo delle strutture sanitarie operanti nell'ospedale Forlanini, il complesso immobiliare dell'ex ospedale Forlanini non si intende più destinato ad attività sanitaria e l'azienda ospedaliera San Camillo provvede entro il 31 dicembre 2008 a rendere disponibili gli immobili.

67. Ai fini della semplificazione e razionalizzazione dei servizi tecnici e amministrativi delle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del servizio sanitario regionale, con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro il 30 settembre 2008: